



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA'
METROPOLITANA DI
PALERMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

ad enti, associazioni o altri organismi privi di scopo di lucro

Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n...17..... del.....16 NOV. 2017...

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Soggetti beneficiari**
- Art. 4 – Esclusioni e limitazioni**
- Art. 5 – Aree di Intervento**

TITOLO II

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

CAPO I – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

- Art. 6 – Modalità e criteri per la concessione di contributi ordinari**

CAPO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

- Art. 7 – Modalità e requisiti per la concessione di contributi straordinari**

CAPO III – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 8 – Modalità di concessione di forme di vantaggio economico**

CAPO IV – RENDICONTAZIONE E DECADENZA

- Art. 9 – Rendicontazione dei contributi**
- Art. 10 – Decadenza dai contributi**

TITOLO III

CONCESSIONI DI PATROCINI

- Art. 11 - Soggetto competente alla concessione di patrocini**
- Art. 12 - Soggetti beneficiari dei patrocini**
- Art. 13 - Criteri per la concessione di patrocini**
- Art. 14 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**
- Art. 15 - Procedura per la concessione di patrocini**
- Art. 16 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio**
- Art. 17 - Patrocinio associato a forme di contributo e/o vantaggio economico**

TITOLO IV

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- Art. 18 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**
- Art. 19 - Albo dei beneficiari**
- Art. 20 - Disposizioni finali**

d) per **“patrocinio”**: il formale e gratuito riconoscimento del valore di un’iniziativa, attività o progetto per il Comune, la collettività ed il territorio palazzese.

Il patrocinio concesso comprende l’autorizzazione all’uso del logo istituzionale e l’apposizione della dicitura “Con il patrocinio del Comune di Palazzo Adriano” e non comporta alcun onere per l’Ente.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. **Possono beneficiare dei contributi ordinari o straordinari**: le associazioni riconosciute o non riconosciute, gli enti, le organizzazioni non governative o appartenenti al “terzo settore”, i comitati, le istituzioni religiose, tutte operanti senza scopo di lucro.
2. **Possono beneficiare dei vantaggi economici**: le persone fisiche ed i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. **Possono beneficiare dei patrocini**: le persone fisiche ed i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 – Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell’esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - b) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese o a qualunque titolo, in virtù di rapporti di natura pattizia o derivanti da protocollo di intesa, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - d) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
 - e) alla gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, affidati a soggetti di cui all’articolo 1, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni.
2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, le sponsorizzazioni di cui al dl. 78/2010 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Aree di Intervento

1. I benefici di cui al presente Regolamento sono finalizzati alla valorizzazione di iniziative nelle seguenti aree di intervento:
 - a. sociale e socioassistenziale: per l’organizzazione di iniziative di promozione ed educazione sociale;
 - b. istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili

- o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- c. cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Comune; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della Città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
 - d. sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo e/o ricreativo a favore di soggetti portatori di handicap e/o anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
 - e. tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire ed accrescere l'educazione dei cittadini alle tematiche ambientali;
 - f. turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, eventi ed iniziative di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;
 - g. sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative, partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale, volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali;
 - h. protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire ed accrescere l'attenzione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
 - i. volontariato;
 - j. tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;

TITOLO II

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

CAPO I – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 6 – Modalità e criteri per la concessione di contributi ordinari

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio dell'Ente, individuare annualmente le somme da destinare a ciascun area di intervento e, mediante procedura comparativa, le attività, iniziative e progetti che ritiene di interesse per la comunità locale e la valorizzazione del territorio, proposti dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.

2. Il contributo richiesto non può superare Euro 5.000,00 e viene erogato in misura non superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa.
3. La Giunta Comunale, annualmente, per ciascun settore di intervento, approva il programma per le attività ed eventi e la somma da destinare alla concessione di contributi. Sia il programma che le somme da destinare potranno subire variazioni in relazione ai vincoli di finanza pubblica e per ogni eventuale ulteriore valutazione effettuata dall'Ente. In ogni caso, non potranno essere erogati contributi durante la gestione provvisoria di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000.
4. Il Responsabile del Settore competente adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari ad iniziative ed attività, di cui al programma, che si intendono svolgere nel corso dell'anno.

Nel bando devono essere indicati:

- a) l'ammontare della somma per area di intervento;
- b) l'area di intervento per la quale è previsto il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità ed i termini di presentazione delle istanze;
- e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri vantaggi economici;
- f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
- g) le modalità di erogazione del contributo.

Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato nel sito istituzionale dell'Ente.

I partecipanti all'avviso dovranno presentare idonea istanza di contributo ordinario, indirizzata al Comune di Palazzo Adriano – Settore I, a mano o a mezzo posta raccomandata o elettronica certificata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale si evincano: denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA, generalità del legale rappresentante e recapito telefonico, allegando quanto segue.

- ✓ dettagliata relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, con indicazione delle finalità di interesse pubblico, grado di visibilità e modalità di pubblicizzazione, livello di partecipazione previsto, carattere integrativo o complementare dell'iniziativa proposta rispetto ad interventi dell'Amministrazione Comunale, presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati;
- ✓ prospetto economico complessivo dell'iniziativa, dettagliato per voce di spesa, dal quale si evinca che il contributo richiesto non è superiore all'80% del costo dell'iniziativa e le risorse a cui si attinge per l'iniziativa, incluse le prestazioni orouomo anche del proprio personale;
- ✓ atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
- ✓ curriculum afferente all'esperienza maturata, con specifica indicazione delle iniziative realizzate nell'area di intervento di cui all'iniziativa proposta;
- ✓ dichiarazione attestante eventuali vantaggi di natura economica di qualsiasi genere richiesti ad altri soggetti, pubblici o privati o da questi concessi in riferimento alla attività proposta;
- ✓ dichiarazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i , relativa al legale rappresentante e amministratori;

✓ ultimo bilancio approvato, attestante la situazione economico-patrimoniale.

Tutta la documentazione deve essere resa sotto la personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla veridicità di quanto in essa contenuto.

La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

5. I contributi vengono assegnati con determinazione del Responsabile del Settore competente, sulla base di una graduatoria predisposta da apposita commissione composta da almeno 2 dipendenti competenti nelle aree di intervento e dal Responsabile stesso che la presiede, stilata tenendo conto dei sotto esposti criteri.
6. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario, le consulenze connesse alla progettazione dell'evento.
7. Per la concessione dei contributi si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

Criteri di selezione	Parametri di valutazione	Fasce di punteggio	Punteggio
livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata e grado di visibilità dell'iniziativa	capacità dell'attività proposta di intercettare la domanda attuale e potenziale della popolazione residente e promuovere l'attrattività del territorio. Grado e strumenti di pubblicizzazione dell'evento.	Alto Medio Basso	20 15 5
livello di coerenza con le rispettive aree di intervento del bando	grado di implementazione dei settori individuati dal bando per i quali si presenta la proposta	Alto Medio Basso	20 15 5
contenuto, originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento	fattività del contenuto e capacità innovativa dell'attività proposta, per il settore di intervento	Alto Medio Basso	20 15 5
livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di	partecipazione finanziaria del soggetto proponente	> 50% da 21% a 49% fino a 20%	20 15 5

altri soggetti pubblici;			
quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;	partecipazione diretta del soggetto proponente	> 50% da 21% a 49% fino a 20%	20 15 5
gratuità o meno delle attività programmate	accessibilità gratuita o onerosa all'attività/iniziativa da parte degli utenti	Si No	10 0
accessibilità alle persone diversamente abili.	l'attività è funzionale per tale segmento di fruitori	Si No	10 0
esperienza nel settore	capacità organizzativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità rilevata in attività analoghe e da evincersi nel Curriculum prodotto	Alto Medio Basso	20 15 5

8. Nell'adozione dei bandi, ove ritenuto necessario, il Responsabile specifica i superiori parametri di valutazione e fasce di punteggio.
9. In caso di valutazione di parità in graduatoria, si procederà mediante sorteggio.
10. Nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
11. Il Responsabile, in determina di concessione, può autorizzare l'erogazione di un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso ed all'attività da svolgere, non superiore al 50%.
12. La concessione dei contributi non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.
13. Il responsabile del competente servizio, prima di liquidare il contributo, verifica e attesta:
 - che l'attività svolta dal soggetto beneficiario è stata realizzata secondo quanto esplicitato in istanza;
 - che le risorse assegnate sono state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
 - la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento.

CAPO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 7 – Modalità e requisiti per la concessione di contributi straordinari

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio dell'Ente, concedere contributi straordinari per attività, iniziative e progetti che ritiene di interesse per la comunità locale e la valorizzazione del territorio, indifferibili ed imprevedibili, proposti dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
2. Il contributo richiesto non può essere superiore ad Euro 5.000,00 e viene erogato in misura non superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa.

3. Il contributo straordinario può essere concesso solo alle attività, iniziative o progetti che presentino i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) non programmabilità della proposta al momento della pubblicazione dell'avviso per la concessione dei contributi ordinari;
 - b) non differibilità dell'iniziativa ad altro periodo;
 - c) finalità di interesse pubblico dell'iniziativa;
 - d) significativa capacità organizzativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità ed esperienza acquisita nel settore
 - e) considerevole levatura dell'iniziativa nella specifica area di intervento;
 - f) rilevante grado di visibilità dell'iniziativa;
 - g) alto livello di partecipazione previsto;
 - h) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato.
4. Il richiedente il contributo straordinario deve presentare istanza indirizzata al Comune di Palazzo Adriano – Settore I, a mano o a mezzo posta raccomandata o elettronica certificata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale si evincano: denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA, generalità del legale rappresentante e recapito telefonico, allegando quanto segue.
- ✓ dettagliata relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, con indicazione delle finalità di interesse pubblico, grado di visibilità e modalità di pubblicizzazione, livello di partecipazione previsto, carattere integrativo o complementare dell'iniziativa proposta rispetto ad interventi dell'Amministrazione Comunale, presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati;
 - ✓ prospetto economico dell'iniziativa, dettagliato per voce di spesa, dal quale si evinca che il contributo richiesto non è superiore all'80% del costo dell'iniziativa e le risorse a cui attinge per l'iniziativa;
 - ✓ atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
 - ✓ curriculum afferente all'esperienza maturata con specifica indicazione delle iniziative realizzate nell'area di intervento di cui all'iniziativa proposta
 - ✓ dichiarazione attestante eventuali vantaggi di natura economica di qualsiasi genere richiesti ad altri soggetti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla attività proposta;
 - ✓ autocertificazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s. m. i., relativa al legale rappresentante e amministratori;
 - ✓ per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato.
- Tutta la documentazione deve essere resa sotto la personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla veridicità di quanto in essa contenuto.
5. Il Contributo viene concesso con determinazione del Responsabile del Settore competente, previa Deliberazione della Giunta comunale.
6. In deliberazione della Giunta comunale, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso ed all'attività da svolgere, non superiore al 50%.

7. La concessione dei contributi non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.
8. Il responsabile del competente servizio, prima di liquidare il contributo, verifica e attesta:
 - che l'attività svolta dal soggetto beneficiario è stata realizzata secondo quanto esplicitato in istanza;
 - che le risorse assegnate sono state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
 - la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento.

CAPO III – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8 – Modalità di concessione di forme di vantaggio economico

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale concedere vantaggi economici ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, a seguito di apposita istanza presentata all'Ente almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
 2. L'istanza, indirizzata al Comune di Palazzo Adriano – Settore I, a mano o a mezzo posta raccomandata o elettronica certificata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale si evincano: denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA, generalità del legale rappresentante e recapito telefonico, allegando quanto segue.
 - a) dettagliata relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, con indicazione delle finalità di interesse pubblico, grado di visibilità e modalità di pubblicizzazione, livello di partecipazione previsto, carattere integrativo o complementare dell'iniziativa proposta rispetto ad interventi dell'Amministrazione Comunale, presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati;
 - b) prospetto economico dell'iniziativa, dettagliato per voce di spesa;
 - c) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
 - d) curriculum afferente all'esperienza maturata con specifica indicazione delle iniziative realizzate nell'area di intervento di cui all'iniziativa proposta;
 - e) dichiarazione attestante eventuali vantaggi di natura economica di qualsiasi genere richiesti ad altri soggetti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla attività proposta;
 - f) autocertificazione antimafia, ai sensi della normativa nel tempo vigente, relativa al legale rappresentante, amministratori e soci;
 - g) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato.
- Tutta la documentazione deve essere resa sotto la personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla veridicità di quanto in essa contenuto.
3. La concessione del vantaggio economico è disposta, con determinazione del Responsabile del Settore competente, previa deliberazione della Giunta comunale e non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

4. A conclusione delle attività il soggetto beneficiario è onerato della presentazione di dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta, con indicazione del grado di visibilità e del livello di partecipazione raggiunto;
5. Il responsabile del competente servizio, verifica che l'attività svolta dal soggetto beneficiario è stata realizzata secondo quanto esplicitato in istanza e che il vantaggio concesso è stato utilizzato interamente per la realizzazione dell'attività.
6. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo ordinario o straordinario, si applicano anche le disposizioni previste per questi ultimi.
7. L'erogazione del vantaggio economico e/o di contributo è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia prevista dalla normativa nel tempo vigente;

CAPO IV – RENDICONTAZIONE E DECADENZA

Art. 9 – Rendicontazione dei contributi

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il contributo economico, per poter procedere alla liquidazione, i soggetti beneficiari devono presentare, entro il termine di gg. 90 dalla conclusione delle attività, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata, con allegata produzione fotografica o video ed ogni altra idonea documentazione afferente, dalla quale si evinca anche il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) rendiconto economico dell'intero costo dell'attività svolta, comprensivo delle voci di entrata, incluse le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentate da atti fiscalmente validi;
- c) dichiarazione attestante che le spese sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo;
- d) documentazione comprovante l'avvenuta apposizione, sui documenti giustificativi di spesa, in originale, della scritta "*col contributo economico del Comune di Palazzo Adriano*".

La mancata presentazione della richiesta documentazione, entro il termine assegnato, comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi per i due anni successivi.

Art. 10 – Decadenza dai contributi

1. I soggetti assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di erogazione, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta, nei termini indicati. In tale ipotesi è prevista anche l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente Regolamento per un periodo di due anni.
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ristretta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello assegnato.

2. La decadenza dal contributo onera il soggetto assegnatario alla restituzione delle somme anticipate, in mancanza l'Ente ha diritto al recupero coattivo, nelle forme previste dalla

legge ed il soggetto beneficiario non potrà usufruire di ulteriori benefici economici fino all'integrale recupero delle somme.

3. In nessun caso il contributo o vantaggio economico concesso dall'Ente assume natura di sponsorizzazione.

TITOLO III CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 11 - Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta comunale per iniziative di interesse della comunità locale, di particolare rilievo sociale, culturale, artistico, etc., per le quali si ritenga opportuno l'assenso istituzionale.

Art. 12 - Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale le persone fisiche, le associazioni riconosciute o non riconosciute, gli enti, le organizzazioni non governative o appartenenti al "terzo settore", i comitati, le istituzioni religiose, tutte operanti senza scopo di lucro.
2. Eccezionalmente possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, qualora l'iniziativa oggetto del patrocinio abbia certa ed indiscutibile rilevanza culturale, artistica o sociale.

Art. 13 - Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai singoli progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
3. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative.
4. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e durata.
5. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 14 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative, attività o manifestazioni che abbiano unicamente finalità di lucro;

- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
- 2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
- 3. Il Comune si riserva di revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento ritiene possano incidere negativamente o arrecare nocumento all'immagine dell'Amministrazione.

Art. 15 - Procedura per la concessione di patrocini

- 1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale per una propria iniziativa, devono presentare un'istanza almeno 30 giorni prima della data di inizio o svolgimento dell'evento, da indirizzare al Comune di Palazzo Adriano, a mano o a mezzo posta raccomandata o elettronica certificata, corredata da una relazione illustrativa contenente:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
- 2. L'Ente, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 15 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
- 3. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo del logo comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 16 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

- 1. La concessione del patrocinio comprende l'utilizzo dello stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Art. 17 - Patrocinio associato a forme di contributo e/o vantaggio economico

- 1. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di contributo e/o vantaggio economico, si applicano anche le disposizioni dettate per questi ultimi dal presente Regolamento.

TITOLO IV PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 18 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

- 1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, genericamente previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Art. 19 - Albo dei beneficiari

1. L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente.
2. L'albo è aggiornato con cadenza mensile a cura del Responsabile del servizio.
3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. Il Comune di Palazzo Adriano resta estraneo a qualsiasi rapporto e/o obbligazione intercorrente tra i concessionari di contributi, vantaggi economici e patrocini di cui al presente Regolamento e soggetti terzi e non assume alcuna responsabilità, di alcuna natura, per l'organizzazione delle attività o derivante dallo svolgimento delle iniziative, manifestazioni e progetti per i quali abbia concesso benefici.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla ripubblicazione ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Si dichiara che il presente avviso venne pubblicato
all'albo comunale di questo comune dal 17/11/17
al 2/12/17.

Contro lo stesso non furono prodotti reclami od
opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

IL VESSE

IL SEGRETARIO COM. I.P.

7 DIC. 2017